



Comune di Alassio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE “De.Co.”

Approvato con delibera C. C. n. 77 del 29/11/2018

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizione di prodotto De.Co.
- Art. 3 - Istituzione della De.Co.
- Art. 4 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 6 - Requisiti per l’attribuzione di prodotto De.Co.
- Art. 7 - Procedura per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 – Controlli e Revoca della De.Co.
- Art. 9 – Logo De.Co. e modalità di utilizzo
- Art. 10 Iniziative comunali di promozione della De.Co.
- Art. 11 – Tutele e garanzie
- Art. 12 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 13 - Norma di prima applicazione
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi ed indirizzi recati dalla Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.), ove è espressamente prevista la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale.

2. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, ricette, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co.;

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti pubblici e privati singoli o associati, delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un marchio De.Co. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizione di prodotto DE.CO.

1. Per prodotto De.Co. (Denominazione Comunale) si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra, oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio comunale.

Art. 3
Istituzione della DE.CO.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co. (Denominazione Comunale).
2. La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione, ma quale attestazione del legame fortemente identitario di un prodotto come definito nel precedente art. 2 con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Alassio.
3. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali, attraverso anche forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessate alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali;
 - c) valorizzazione e promozione turistica del territorio in linea con le finalità dello Statuto comunale.

Art. 4
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito, presso il competente Ufficio comunale in materia di commercio, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative, feste, sagre e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni marinaro-agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune stesso o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione di prodotti De.Co. come definito nel precedente art. 2 e riconosciuto attraverso l'iscrizione al registro di cui al successivo art. 5
3. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
5. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
6. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 5
Istituzione del Registro DE.CO.

1. Viene istituito presso il competente Ufficio comunale in materia di commercio un apposito registro, denominato Registro De.Co. per tutti i prodotti tipici del Comune di Alassio nel settore marinaro- agro-alimentare.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.);
 - le imprese, anche se non hanno la sede legale in Alassio, purché abbiano laboratorio di produzione o unità locale in Alassio, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. Su proposta della Commissione di cui al successivo art. 7, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie:
 - prodotto agroalimentare o gastronomico;
 - una ricetta;
 - un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
 - una festa;
 - una fiera;
 - una sagra;
 - una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristica del territorio.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6
Requisiti per l'attribuzione di prodotto DE.CO.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Alassio ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali allassine.
2. La De.Co. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, deve essere specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o eventualmente di altra indicazione territoriale di provenienza.

Art. 7

Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Il Comune può procedere direttamente d'ufficio, alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. attivando opportune verifiche e contatti con singoli soggetti o imprese interessate e promuovendo eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati o dell'associazionismo locale.

3. Per ottenere l'attribuzione della De.Co. e l'iscrizione nel relativo registro è necessario presentare apposita domanda, in carta libera, al competente Ufficio comunale in materia di commercio e corredata da una adeguata documentazione indicante, perlomeno i seguenti elementi:

- nome del prodotto;
- localizzazione geografica di riferimento e/o produzione sul territorio allassino;
- le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo; -
- ogni informazione, anche di carattere storico-culturale e della tradizione, ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una apposita Commissione consultiva nominata dal Sindaco e così composta:

- Assessore competente al Commercio, in qualità di Presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale;
- n.1 esperto di tradizioni locali;
- n. 1 esperto di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristici del territorio cittadino;
- n.1 esperto in materia di marketing del settore dei prodotti tradizionali da individuarsi tra il personale docente dell'istituto di istruzione superiore "Giancardi-Galilei-Aicardi" (alberghiero) di Alassio.

Potranno essere invitati a partecipare al lavoro della Commissione, senza diritto di voto, uno o più esperti in possesso di comprovate professionalità e/o particolari conoscenze, in relazione allo specifico prodotto oggetto di richiesta di iscrizione.

5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

6. Svolge funzioni di segretario verbalizzante della Commissione un dipendente dell'ufficio

Commercio o eventuale suo sostituto indicato dal competente Dirigente del Settore.

7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Gli esperti invitati a partecipare non sono computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.

8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

9. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

10. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione che sarà vincolante per la concessione della De.Co.

11. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito all'iscrizione del prodotto nel registro De.Co.

12. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio, garantendone maggiormente la tipicità e la capacità a contribuire alla promozione del territorio e delle sue specificità.

15. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il richiedente.

16. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 8

Controlli e Revoca della De.Co.

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 7, nonché da altri soggetti incaricati dalla stessa Commissione o direttamente dal Comune.

2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

c) la perdita dei requisiti previsti per la De.Co.;

- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co. di cui al successivo articolo 9 accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 9

Logo De.Co. e modalità di utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 nonché le iniziative di cui all'art.4 potrà essere ideato un apposito logo identificativo a colori che verrà approvato dalla Giunta comunale, definendone le caratteristiche grafiche e cromatiche.
2. Il Comune di Alassio, proprietario del logo De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo ai soggetti iscritti nell'albo comunale delle iniziative e manifestazioni di cui al precedente articolo 4 ed al registro De.Co. di cui al precedente articolo 5.
4. L'uso del logo può essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli, con l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
6. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile. L'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
7. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario e promozionale di ogni genere e forma di comunicazione.
8. L'utilizzo del logo De.Co. è gratuito.
9. L'uso difforme o improprio del logo De.Co. può comportare la cancellazione dall'albo o dal registro di iscrizione.
10. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 10

Iniziative comunali di promozione della DE.CO.

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione

pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.Co. forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle locali attività marinaro-agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto comunale.

4. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento e collaborazione con le istituzioni scolastiche e tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività marinaro-agro-alimentari e delle tradizioni riferita alle corrispondenti espressioni locali.

5. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene dato spazio documentale, aperto alla consultazione pubblica, alle pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura marinaro- agro-alimentare locale del prodotto riconosciuto De.Co.

Art. 11

Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività marinaro- agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove e sostiene la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla specifica normativa, al Ministero delle Politiche agricole e/o alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità o del riconosciuto prodotto De.Co. di cui al presente regolamento.

Art. 13

Norma di prima applicazione

1. Il Consiglio Comunale di Alassio, con l'approvazione del presente regolamento, ritiene di iscrivere d'ufficio nel registro di cui all'art. 5 i seguenti locali prodotti - le cui schede di inserimento sono già depositate agli atti del Servizio Commercio - al quale conferire la denominazione comunale De.Co. per il grande valore storico e tradizionalistico e di interesse pubblico:

- Baci di Alassio;
- Pan del marinaio;
- Amaro dei Saraceni;

- Biscette di Solva;
- Frittelle di mele di Borgo Coscia;
- Ventre alla Mogliese;
- La Tumatetta alla Mogliese;
- Le Mugnarelle alla Mogliese;
- Gumeletti di Sant'Anna di Borgo Barusso;
- Galletta di Santa Caterina;
- Pajetta di Santa Caterina;
- Acciugotto;
- Macchetto;
- Il Galletto di Natale (u gallettu de denò)

2. Il Consiglio Comunale di Alassio, con l'approvazione del presente regolamento, ritiene di iscrivere d'ufficio le seguenti sagre, feste, fiere e manifestazioni, le cui schede sono già depositate agli atti del Servizio Commercio nell'apposito albo previsto al precedente art. 4:

- Sagra dei gnocchi di Moglio;
- Sagra della Ventre di Moglio;
- Festa delle Biscette di Solva;
- Festa dell'estate di Solva;
- Borgo Coscia in festa;
- Sagra du purpu e de Sciurette alla Fenarina;
- Sagra dei Friscioi e fursina del circolo ricreativo la Fenarina;
- Sagra dell'Oratorio della Comunità Salesiana.

Art. 14 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Eventuali disposizioni del presente regolamento non conformi alla predetta normativa ed agli emanandi atti attuativi delle disposizioni di cui alla citata L.R. 11/2018 saranno immediatamente disapplicati.